

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE II^a SEZIONE L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 146/CGF (2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 12 marzo 2009, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero SANDULLI - Presidente; Prof. Emanuele CONTE, Avv. Mario Antonio SCINO – Componenti; Dott. Carlo BRAVI – Rappresentante dell’A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

- 1) **RICORSO DEL F.C. ESPERIA VIAREGGIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI €2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ESPERIA VIAREGGIO/FIGLINE DEL 2.3.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. 112/DIV del 3.3.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla F.C. Esperia Viareggio di Viareggio (Lucca) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 2) **RICORSO DEL F.C. ESPERIA VIAREGGIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO A TUTTO IL 17.3.2009 INFLITTA AL SIG. VANNUCCHI GIUSEPPE SEGUITO GARA ESPERIA VIAREGGIO/FIGLINE DEL 2.3.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. 112/DIV del 3.3.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla F.C. Esperia Viareggio di Viareggio (Lucca) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 12 marzo 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete